ALLEGATO

AUTORIZZAZIONE GENERALE EX ART. 272 C. 2 DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. PER LE LINEE DI TRATTAMENTO FANGHI

Premessa

La modifica introdotta dal d.lgs. 128/2010 alla <u>Parte Quinta del d.lgs. 152/06 e s.m.i.</u> ha stabilito che sono attività con emissioni 'scarsamente rilevanti' (disciplinate dall'art. 272 c. 1) 'gli impianti di trattamento acque <u>escluse le linee di trattamento fanghi'</u> (lett. p della Parte I all'allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06 e s.m.i.). Ciò fa sì che le linee di trattamento fanghi collocate all'interno degli impianti di depurazione diventino automaticamente assoggettate alla disciplina delle emissioni in atmosfera (da cui erano precedentemente escluse); peraltro, non essendo prevista tale attività tra quelle 'in deroga' di cui all'art. 272 c. 2, tali attività devono essere autorizzate secondo la procedura 'ordinaria', ai sensi dell'art. 269.

Lo stesso decreto stabilisce, inoltre, all'art. 281 comma 3 che "I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro il 1° settembre 2013 o nel più breve termine stabilito dall'autorizzazione alle emissioni. Se lo stabilimento è soggetto a tale autorizzazione la relativa domanda deve essere presentata, ai sensi dell'art. 269 o dell'art. 272 commi 2 e 3 entro il 31 luglio 2012

I gestori degli impianti di depurazione acque (ca. 400 sul territorio regionale) al cui interno è presente la linea di trattamento fanghi hanno presentato **entro il 31 luglio 2012** l'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera; da qui, vista la possibilità offerta dal d.lgs. 152/06 e s.m.i. di estendere l'applicazione delle 'attività in deroga' ex art. 272 c. 2, è emersa l'opportunità di prevedere per tale attività l'autorizzazione generale.

Successivamente, con d.m. del 15 gennaio 2014 (GU 10 febbraio 2014) è stata apportata una modifica alla lettera p) dell'Allegato IV parte I del sopra richiamato decreto legislativo tale per cui sono attività ad inquinamento scarsamente rilevante "le linee di trattamento fanghi che operano all'interno di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti biologici e inferiore a 10 mc/h di acque trattamenti di tipo chimico-fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico-fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti".

Definizioni

Ai fini del presente allegato tecnico si applicano le seguenti definizioni:

- A) linea trattamento fanghi: porzione di un impianto di trattamento delle acque reflue e dedicata alla funzione di stabilizzazione e trattamento dei fanghi derivanti dal processo depurativo;
- B) impianto esistente: linea di trattamento fanghi in esercizio o che abbia presentato un'istanza di autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- C) impianto nuovo: tutti gli altri impianti;

Modalità di adesione

Alla luce dell'evoluzione normativa sopra riportata e richiamata la circolare di Regione Lombardia T1.15030 del 20 luglio 2012, con la quale si erano forniti:

- i chiarimenti e le procedure autorizzative previste per tutti gli impianti, ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 281 comma 3 del d.lgs. 152/06 e smi (ALLEGATO 1);
- le indicazioni specifiche per le linee di trattamento fanghi collocate all'interno degli impianti di trattamento acque reflue (ALLEGATO 2);

di seguito si forniscono indicazioni in merito alle modalità di adesione al presente allegato.

<u>Impianti esistenti</u>

Il Gestore di un impianto esistente, che ha presentato istanza¹ ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e smi secondo i modelli di cui all'ALLEGATO 2 della sopra richiamata circolare regionale del 20 luglio 2012 ed il cui procedimento non si è ancora concluso, dovrà:

- a) integrare entro 6 mesi, salvo diversa indicazione da parte delle autorità competenti, l'istanza a suo tempo presentata, secondo i contenuti del presente provvedimento, se l'attività rientra nell'ambito di applicazione dell'allegato tecnico;
- b) integrare entro 6 mesi, salvo diversa indicazione da parte delle autorità competenti, l'istanza a suo tempo presentata, anche sulla base dei contenuti del presente provvedimento, se l'attività rientra nel regime ordinario delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ex art. 269 d.lgs. 152/06 e smi;
- c) comunicare la rinuncia all'istanza presentata qualora l'attività ricada nell'ambito delle cosiddette "attività ad inquinamento scarsamente rilevante" di cui all'art. 272 c. 1, provvedendo alla comunicazione prevista dalla circolare di Regione Lombardia del luglio 2012; al riguardo si fa presente che la domanda a suo tempo presentata, se trasmessa anche al Comune sede dell'impianto, è sostitutiva della comunicazione di cui alla sopra richiamata circolare.

Il Gestore dovrà adeguarsi ai contenuti dell'allegato entro 1 anno dalla domanda di adesione (o dalla integrazione delle stessa, nel caso di cui alla precedente lettera a), salvo eventuali ed esplicite richieste di proroga alle autorità competenti.

Impianti nuovi:

Richiamati:

- il d.p.r. n. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale [...]";
- la d.g.r. 1840/2014 "indirizzi regionali in merito all'applicazione del regolamento inerente l'autorizzazione Unica ambientale (AUA);

il Gestore di un impianto nuovo potrà:

- presentare al SUAP territorialmente competente (che provvederà ad inoltrarla alla Provincia, autorità competente in materia di emissioni in atmosfera) la domanda di adesione all'autorizzazione generale secondo quanto riportato nel presente prov-

¹ Poiché, in questi casi, il procedimento si ritiene avviato prima dell'entrata in vigore del d.p.r. 59/2013, ai sensi dell'art. 10 comma 1 dello stesso d.p.r., l'integrazione della domanda di adesione o la comunicazione potranno essere trasmesse direttamente alla Provincia territorialmente competente





vedimento, o in alternativa

- presentare al SUAP territorialmente competente (che provvederà ad inoltrarla alla Provincia, autorità competente in materia di AUA) la domanda di autorizzazione unica ambientale, fermo restando non si tratti di un impianto di depurazione di acque reflue urbane (vedi d.g.r. 1840/2014).

CICLI TECNOLOGICI

AMBITO DI APPLICAZIONE

Linea di trattamento fanghi collocata all'interno di impianti di depurazione acque reflue biologici e/o chimico-fisici con capacità di progetto inferiore ai 100.000 ab. eq.

Non possono aderire all'autorizzazione generale i gestori di impianti di depurazione collocati all'interno di stabilimenti soggetti ad autorizzazione alla gestione rifiuti (art. 208 d.lgs. 152/2006 e s.m.i.); ad autorizzazione integrata ambientale; oppure impianti la cui la linea fanghi comprende un trattamento termico (es. essiccazione, incenerimento) o un'attività soggetta (es. produzione di energia da biogas) soggetta ad autorizzazione ex art. 269 del d.lgs. 152/06.

Rientrano nelle attività <u>scarsamente rilevanti</u> ai sensi dell'art. 272 comma 1 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. le linee di trattamento fanghi che operano all'interno di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti biologici e inferiore a 10 mc/h di acque trattamenti di tipo chimico-fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico-fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti.

I letti di essiccamento naturale, il cui uso dovrebbe - peraltro - essere residuale, non sono considerati parte della linea fanghi ai fini della valutazione delle emissioni in atmosfera; in ogni caso, questi sono tecnicamente ammessi fino a 10.000 a.e.; per potenzialità di progetto superiori possono essere utilizzati solo in caso di emergenza.

I dispositivi mobili (es. centrifughe) utilizzati da un gestore diverso da quello dello stabilimento rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 272 comma 1 (attività ad inquinamento scarsamente rilevante).

La linea di trattamento fanghi considerata nel presente allegato tecnico si intende costituita da una o più dei seguenti processi depurativi, sequenziali o meno fra loro:

- Ispessimento
- Stabilizzazione biologica
- Stabilizzazione chimica
- · Disidratazione meccanica
- Combustione biogas
- Altri trattamenti (ossidazione/disinfezione)

FASI DEL TRATTAMENTO FANGHI

- A. ispessimento (pre o post-ispessimento)
 - A.1 ispessimento a gravità (statico o meccanizzato)
 - A.2 ispessimento dinamico
- B. stabilizzazione biologica
 - B.1 aerobica
 - B.2 anaerobica
- C. stabilizzazione chimica
 - C.1 condizionamento chimico
 - C.2 condizionamento termico
 - C.3 condizionamento organico
- D. disidratazione meccanica
 - D.1 centrifugazione
 - D.2 filtropressatura
 - D.3 nastropressatura
 - combustione biogas* in torcia
- F. altri trattamenti
 - F.1 ossidazione/disinfezione

<u>AUSILIARI</u>

F

Flocculanti e coagulanti in varie forme (polvere, emulsione ecc.), polielettroliti, sali a base di alluminio, sali a base di ferro, gas metano o altri combustibili, ossido o calce viva e idrossido di calce o calce spenta, enzimi o altri preparati per coadiuvare le reazioni biologiche, acidi e basi, reagenti ossidanti/disinfettanti.

INQUINANTI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Tutte le attività di trattamento fanghi devono essere condotte in modo da prevenire la formazione ed evitare o contenere la diffusione di sostanze odorigene, al fine evitare il verificarsi di episodi di molestie olfattive.

^{*} le attività di recupero energetico fino a 3 MWt di potenzialità, fatta salva la necessità di autorizzazione ai sensi del d.lgs. 387/03 e s.m.i., sono da considerarsi a inquinamento atmosferico scarsamente rilevante e devono garantire alle emissioni i limiti prestazionali previsti dal d.lgs. 152/06 e s.m.i. Gli impianti di maggiore potenzialità devono essere oggetto di specifica autorizzazione in regime ordinario.



A tal fine, a livello generale, devono essere adottate una o più delle seguenti misure di contenimento:

- · limitazione del tempo di accumulo dei fanghi nei cassoni di raccolta finali prima del conferimento;
- minimizzazione della turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti a vasche aperte;
- misure per la stabilizzazione dei fanghi; in tal senso, è buona norma prevedere un tempo di permanenza complessivo medio del fango nell'impianto di depurazione (linea acqua + linea fanghi), mediamente, inferiore a 15 giorni.

I criteri tecnico-gestionali da porre in atto per il controllo delle emissioni convogliate (ove previsto) e diffuse sono riportati nelle tabelle seguenti.

Fasi del Trattamento	potenzialità impianto (AE) ²					
	≥ 10.000 < 50.000	≥ 50.000 <100.000				
A.1 Ispessimento a gravità	IMPIANTI NUOVI: Copertura e aspirazione trattamento aria esausta; in caso di sfiati, deve essere previsto la filtrazione con carboni attivi ³ . ESISTENTI: Copertura, aspirazione e trattamento aria esausta nel caso in cui si siano verificati ed accertati episodi di molestia olfattiva;	caso di sfiati, deve essere previsto la filtrazione con carboni attivi. ESISTENTI: Copertura, aspirazione e trattamento aria esausta				
A.2 Ispessimento dinamico	IMPIANTI NUOVI: i macchinari devono essere posti in locale chiuso con aspirazione e trattamento aria esausta. i macchinari devono essere lavati con acqua al termine dell'utilizzo giornaliero. ESISTENTI i macchinari devono essere adeguatamente carenati o posti in locale chiuso. i macchinari devono essere lavati con acqua al termine dell'utilizzo giornaliero.					
B.1 Stabilizzazione aero- bica	 IMPIANTI NUOVI ed ESISTENTI Assicurare la corretta gestione del processo di stabilizzazione attraverso, ad esempio: il mantenimento di un rapporto SSV/SST < 0,65 al momento dell'estrazione del fango dal comparto di stabilizzazione. Il mantenimento concentrazione minima di ossigeno disciolto pari a 0,5 mg/L. Effettuare le operazioni di manutenzione ordinaria previste per i vari organi meccanici ed elettromeccanici quali valvole e pompe e sistemi di diffusione aria secondo le indicazioni del costruttore. 					
B.2 Stabilizzazione anae- robica	IMPIANTI NUOVI ed ESISTENTI Assicurare la corretta gestione del processo di stabilizzazione attraverso, ad esempio: il mantenimento di un rapporto SSV/SST < 0,65 al momento dell'estrazione del fango dal comparto di stabilizzazione.					
	Invio del biogas a sistema di recupero/produzione di energia (caldaia/motore) IMPIANTI NUOVI ed ESISTENTI					
C. Stabilizzazione chimica						
D. Disidratazione mec- canica	 IMPIANTI NUOVI ed ESISTENTI Minimizzare la diffusione di odori attraverso, ad esempio, i seguenti accorgimenti: Effettuare il lavaggio della macchina con acqua al termine dell'utilizzo giornaliero Ridurre al minimo i tempi di disidratazione (se effettuati con dispositivo mobile) e i tempi di permanenza in impianto del cassone di raccolta. Coprire il cassone con un telo. 	Per impianti fissi, la disidratazione deve avvenire in locale chiuso con aspirazione e trattamento aria esausta.				
Altri trattamenti (ossidazione/disinfezione)	IMPIANTI NUOVI ed ESISTENTI Minimizzare la diffusione di odori	IMPIANTI NUOVI ed ESISTENTI Minimizzare la diffusione di odori				

² Si intende potenzialità di progetto e non di esercizio

³ Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di controllo/manutenzione registrate e tenute a disposizione dell'autorità di controllo.



· Sistemi di controllo e gestione

Regione Lombardia

· Impianti nuovi: installazione di sistemi di misura della portata dei surnatanti in corrispondenza di ogni fase del processo;

Impianti esistenti: installazione almeno un sistema di misura della portata dei surnatanti prima del rinvio del refluo in testa all'impianto;

Per impianti con potenzialità sopra i 50.000 a.e. dovrà essere predisposta e tenuta a disposizione dell'Autorità di controllo una relazione annuale sul funzionamento dell'impianto che specifichi il livello di stabilizzazione dei fanghi raggiunto, dati sull'eventuale produzione di biogas e relative caratteristiche qualitative dello stesso, eventuali manutenzioni straordinarie. Presso l'impianto dovrà essere disponibile il programma di manutenzione ordinaria dei macchinari a servizio della linea fanghi

<u>Movimentazione e stoccaggio</u>
 impianti nuovi: deve essere eseguita in ambiente confinato.

impianti esistenti: in alternativa al confinamento, dovranno essere predisposti accorgimenti idonei alternativi, quali ad esempio: limitazione dello spazio fisico dedicato alla movimentazione; sistemi di nebulizzazione di prodotti deodorizzanti.

Limiti emissioni convogliate

Limiti	I limiti si applicano dove è previsto obbligatoriamente il convogliamento e il trattamento dell'aria esausta				
	contaminanti	Valore limite	Sistema di abbattimento		
A.1 Ispessimento a gravità	Composti odorigeni	Nota 1	BF.01 biofiltro a tecnologia convenzionale		
A.2 Ispessimento meccanico	Composti odorigeni	Nota 1	BF.02 biofiltro a tecnologia combinata AU - abbattitori a umido		
B.2 Stabilizzazione anaerobica	Composti odorigeni	Nota 1	PC - post combustore		
	COT (solo in caso di emissione presidiata da post combustore)	20 mg/Nm³			
	H ₂ S	1 mg/ Nm³			
C. Stabilizzazione chimica	Composti odorigeni	Nota 1			
D. Disidratazione meccanica	Composti odorigeni	Nota 1			
E. Combustione biogas Torcia	Da utilizzarsi solo in ca di funzionamento;	so di emergenzi	a o fermo tecnico degli impianti; deve essere registrato il tempo		
E. Combustione biogas	COT (COVNM)	30 mg/Nm ³			
Caldaia fino a 3MWt	СО	150 mg/Nm ³			
Limiti prestazionali d.lgs. 152/06 e s.m.i.	NOx espressi come	300 mg/Nm³			
a.igs. 102/00 c s.iri.i.	HCI	30 mg/Nm ³			
	O ₂ riferimento 3%				
E. Combustione biogas	COT (COVNM)	150 mg/Nm ³			
Motori fino a 3MWt	СО	800 mg/Nm ³			
Limiti prestazionali d.lgs. 152/06 e s.m.i.	NOx espressi come NO ₂	500 mg/Nm ³			
	HCI	10 mg/Nm³			
	O ₂ riferimento 5%	1	1		

NOTE

1) Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il

ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi

- attraverso la verifica del rispetto in corrispondenza delle emissioni del valore di 500 uo_r/m³, oppure
- la messa in atto delle procedure previste dalla d.g.r. 3018/2012 finalizzate a valutare le ricadute.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

Impianti di abbattimento

- 1. Gli impianti di abbattimento eventualmente presenti dovranno essere conformi a quanto previsto nelle schede tecniche allegate alla d.g.r. IX/3552 del 30/5/12 e qualora installati, devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
 - Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla UNI EN 16911/2013 e UNI EN 15259/2008 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
 - Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
 - dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
- 2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
- 3. In ogni caso, qualora:
 - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
 - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali.

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, fatto salvo quanto previsto per gli impianti di pubblica utilità del servizio idrico integrato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteri di manutenzione

- 4. Le operazioni di manutenzione degli impianti di abbattimento e dei macchinari dovranno essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente, secondo le indicazioni del costruttore, ed opportunamente registrate:
- a titolo indicativo dovrà essere effettuata con cadenza almeno annuale la verifica di tenuta di valvole, sfiati, flange e pompe.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

- 1. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
- 2. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
- 3. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
 - descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
 - indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

- 4. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.
- 5. In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici, laddove previsti, entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
 - Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.

Modalità e controllo delle emissioni

- 6. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, laddove previsto, volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
- 7. Le verifiche successive devono essere eseguite, laddove previste, a partire dalla data di messa a regime degli impianti:
 - con cadenza biennale, per impianti di potenza inferiore a 50.000 AE
 - con cadenza annuale per impianti di potenza uguale o superiore a 50.000 AE



La relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.

- 8. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Provincia competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti
- 9. L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Metodologia analitica

- Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse;
- 11. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio;
- 12. Si ricorda in ogni caso che:
 - L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
 - I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
 - I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
 - I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm³/h;
 - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³ o uo_E/m³;
 - Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

Caratteristiche dell'impianto di depurazione

Codice identificativo: Codice identificativo impianto (SIRE Acque), se presente.

Tipologia: specificare se impianto di tipo: biologico - chimico/fisico - misto

Potenzialità: indicare la potenzialità dell'impianto di abitanti equivalenti e la relativa unità di misura (AE o mc/h)

Impianto combustione biogas: indicare se è presente all'interno dello stabilimento

Potenza: indicare la potenza dell'impianto di combustione biogas (MWt)

Codice identificativo	Tipologia	Potenzialità	u.m. [AE o mc/h]	Impianto a biogas	Potenza [MWt]
				□ SI □ NO	

Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento

Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.

Già effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

E_n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.), laddove prevista.

N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

Nuova: barrare se l'emissione è nuova sì/no.

Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni (es. M1, M2...)

Impianto di abbattimento:

- in caso di impianti nuovi, barrare SI ove previsto;
- in caso di impianti esistenti, barrare SI ove presente; barrare NO se non presente compilando eventualmente la successiva tabella "piano di adeguamento" se necessario;

Fasi lavorative		Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari con- nessi	Impianti di abbattimento (*)
☐ ispessimento vità	a gra-	□ SI □ NO	E	□ SI □ NO		□ NO □ SI Sigla
ispessimento i	mecca-	□ SI □ NO	E	□ SI □ NO		□ NO □ SI Sigla



Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari con- nessi	Impianti di abbattimento (*)
stabilizzazione aero-	□ SI	E	□ SI		□ NO □ SI Sigla
bica	□NO		□NO		
stabilizzazione anae-	□ SI	E	□ SI		□ NO □ SI Sigla
robica	□ NO	E	□NO		1 NO 1 31 31914
stabilizzazione chimi-	□ SI	E	□ SI		□ NO □ SI Sigla
ca	□ NO	E	□NO		ы NO ы 31 31gla
disidratazione mec-	□ SI	E	□ SI		□ NO □ SI Sigla
canica	□ NO	E	□NO		
combustione biogas	□ SI	E	□ SI		□ NO □ SI Sigla
combusiione biogas	□ NO		□NO		ио ц этэigia
altri trattamenti (ossi-	□ SI	E	□ SI		□ NO □ SI Sigla
dazione/disinfezione)	□ NO	E	□NO		

^(*) Indicare il riferimento specifico alla sigla di una delle schede di cui alla d.g.r. n. 3552/2012 L'impianto/sistema di abbattimento dovrà essere in linea con quanto riportato nell'allegato.